
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Prove orali: nozione di confessione

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a se sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.9.2015, n. 18624

...omissis...

Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti denunciano "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2730 e 2733 c.c., art. 228 c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c. - omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) (in ordine alla sussistenza di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità, durante la gestione del locale notturno xxxxxxxxxxxxxxxx

Ritengono i ricorrenti che la Corte d'appello non ha tenuto conto del valore confessorio delle dichiarazioni sfavorevoli a sè rese dal xxx in sede di interrogatorio formale e che, in palese contrasto con le norme giuridiche, le ha valorizzate in senso favorevole alla parte che le ha rese.

Sostengono inoltre i ricorrenti che le dichiarazioni confessorie del xxx. sono state avvalorate dalle testimonianze rese in causa dai testimoni indicati dalla stessa difesa del L..

Il motivo è infondato.

L'impugnata sentenza ha ritenuto che, sia dall'interrogatorio formale del Lxxx., sia dalle deposizioni testimoniali, non si possa desumere che dal locale provenissero immissioni rumorose nel corso della xxxxxx

I testimoni hanno riferito infatti che nel locale, in alcuni giorni della settimana, veniva eseguito il karaoke, ma nessuna prova è stata raggiunta in merito all'intollerabilità delle immissioni rumorose determinate dalle esibizioni canore riferite.

Nè la Corte territoriale poteva attribuire valore confessorio all'interrogatorio formale xxxx in quanto quest'ultimo non ha fatto alcuna dichiarazione a proprio svantaggio ed a favore degli attori. Ciò consente di ritenere prive di pregio le doglianze dei ricorrenti di violazione degli artt. 2730 e 2733 c.c. e art. 228 c.p.c..

Una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass., 25 marzo 2013, n. 7381).

La Corte ha interpretato le dichiarazioni del L. in senso favorevole allo stesso mentre ha ritenuto che i ricorrenti non hanno fornito nessuna prova in merito alla intollerabilità delle immissioni rumorose. L'ammissione, da parte del xxx che due volte la settimana si faceva il karaoke per non più di due ore e che comunque si finiva non oltre le 23,30 non significa che i rumori fossero intollerabili. E comunque xxx. non ha mai ammesso che i rumori superavano i limiti di tollerabilità.

Con il secondo motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2699 e 2700 c.c. - Omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) (in ordine alla sussistenza di immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità durante la gestione del sig. L.G.)".

Ad avviso dei ricorrenti sarebbe emerso in causa un complesso di elementi precisi, gravi e concordanti che avrebbero dovuto condurre a ritenere sussistenti, in via di presunzione, le immissioni illecite, anche durante la gestione xxxx

Il motivo è infondato.

Emerge dall'impugnata sentenza che gli accertamenti peritali eseguiti attraverso l'a.t.p. sono stati effettuati fra il mese di giugno e quello di luglio 1997, in un periodo, cioè, successivo alla cessione del ramo di azienda alla xxx. Pertanto, per il solo fatto che, sia sotto la gestione L., sia sotto la gestione xxxx venisse effettuato il karaoke, non può indurre a ritenere che l'accertamento di intollerabilità eseguito nel corso della seconda gestione, possa valere anche rispetto alla prima.

Nessuna valenza probatoria può essere attribuita agli accertamenti unilateralmente eseguiti dal consulente di parte attrice nel marzo 1997, trattandosi di rilievi effettuati in assenza di contraddittorio.

L'impugnata sentenza ha perciò ritenuto che non vi erano elementi presuntivi tali da far ritenere che nel corso della gestione xxxxx provenissero dal locale immissioni rumorose intollerabili.

Le suddette valutazioni di fatto, congruamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità, mentre i ricorrenti effettuano un riesame nel merito e propongono una versione della vicenda diversa da quella proposta dal giudice.

Va al riguardo osservato che allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni - le quali, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito - rientra nei compiti di quest'ultimo il giudizio circa l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune dai vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (Cass., 5 dicembre 2011, n. 26022).

Con il terzo motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 1583 e 2193 c.c. omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) (in ordine alla titolarità del locale *omissis* xxx del locale stipulato con patto di riservato dominio)".

Sostengono i xxxxxxxxx che avendo il L. ceduto il locale con patto di riservato dominio (art. 1523 e non art. 1583), tutti gli accertamenti effettuati in ordine alla intollerabilità delle immissioni acustiche durante la gestione della D. sono opponibili anche al L.. Sempre ad avviso dei ricorrenti il L. non ha fornito la prova dell'avvenuta iscrizione della cessione dell'azienda da lui stesso alla D..

Il motivo è infondato.

L'art. 1523 recita infatti che "nella vendita a rate con riserva di proprietà il compratore acquista la proprietà della cosa con pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna".

L'impugnata sentenza ha correttamente evidenziato come sia del tutto priva di valenza la circostanza che l'azienda sia stata ceduta nel maggio 1997 alla D., in quanto le condotte oggetto di doglianza attengono alle modalità operative

della gestione del locale e sono del tutto indipendenti dalla titolarità dello stesso.

Per quanto riguarda invece la mancata prova dell'avvenuta cessione dell'azienda dallo stesso xxxx deve ritenersi che si tratta di domanda nuova, come tale inammissibile.

Con il quarto motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 2055 e 2043 c.c., art. 41 c.p., art. 844 c.c. e art. 32 Cost. - Omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) (in ordine alla sussistenza di immissioni illecite durante la gestione del sig. L.)".

Sostengono i ricorrenti che le immissioni intollerabili sono iniziate durante la gestione del L.xxx e sono proseguite, con le medesime modalità, durante la gestione xxxxx Ritengono quindi gli stessi che le condotte contestate sono riconducibili ad entrambi i gestori ed hanno il carattere dell'illecito continuato a carattere permanente.

Il motivo è infondato.

Avendo l'impugnata sentenza ritenuto non provata la responsabilità per le immissioni rumorose superiori alla normale tollerabilità, deve ritenersi che non si ponga il problema della solidarietà ai sensi dell'art. 2055 c.c..

L'applicabilità di tale disposizione si ha qualora l'evento dannoso sia imputabile a fatti illeciti succedutisi nel tempo e commessi da più persone, purchè ciascuno abbia concorso a determinarlo.

Nel caso in esame, mancando la prova della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di L., viene meno la responsabilità solidale.

La sentenza impugnata non ha omesso di motivare sulla solidarietà perchè la responsabilità solidale non sussisteva.

Con il quinto motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all'art. 844 c.c. e art. 32 Cost.

Omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) (in ordine alla sussistenza di immissioni intollerabili durante la gestione del sig. Lxxxxxxx è necessario il superamento dei limiti legali stabiliti dalla normativa sull'inquinamento acustico, laddove sia accertata l'intollerabilità delle immissioni, tenuto conto dello stato dei luoghi ed anche della priorità dell'uso.

Nel caso in esame andavano prioritariamente tutelate le esigenze abitative ed il diritto alla salute degli odierni ricorrenti.

Il motivo è infondato.

In tema di immissioni, l'art. 844 c.c., comma 2, nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento di una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicchè il giudice, dovendo riconoscerle

come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità (Cass., 8 marzo 2010, n. 5564). Secondo l'impugnata sentenza però non sussiste la prova che durante la gestione del L. i rumori fossero intollerabili e non poteva essere quindi applicato l'art. 844 c.c., comma 2, nè si riscontra la violazione dell'art. 32 Cost..

Con il sesto motivo si denuncia "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. Insufficiente/contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5)".

Denunciano i ricorrenti che la condanna alle spese a loro carico si è tradotta in un arbitrario esercizio della discrezionalità del giudice.

Il motivo è infondato.

La Corte d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuta a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della decisione di merito adottata, ed alla stregua dell'esito finale della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass., 2 agosto 2005, n. 16132).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza, a seguito della riforma della decisione di primo grado, ha correttamente tenuto conto dell'esito della controversia, condannando gli attori alla rifusione delle spese del primo e del secondo grado. In definitiva, essendo i ricorrenti soccombenti per la parziale riforma della sentenza del Tribunale, correttamente il giudice d'appello doveva riformare detta sentenza anche sul punto delle spese.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015